



**DECRETO - LEGGE 29/09/2020 n. 164**

*Aggiornamento delle disposizioni sulle banconote in recepimento della decisione (UE) 2019/669 della B.C.E.*

**Emendamento modificativo Art. 2 comma 3 (Modifiche alla Legge 29 luglio 2013 n. 101)**

3. L'articolo 10, comma 3, lettera h), della Legge 29 luglio 2013 n. 101 è così modificato:  
"h) nel caso in cui i gestori del contante presentino per la sostituzione, ~~in una o più operazioni, banconote in euro autentiche danneggiate~~ **banconote autentiche danneggiate, presentate dal medesimo cliente** per un valore di almeno 10.000 euro, tali gestori forniscono documentazione sull'origine delle banconote e l'identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo come definito nella normativa antiriciclaggio.

Tale obbligo si applica anche in caso di dubbio se sia raggiunta la soglia di 10.000 euro. ~~Le regole stabilite nel presente comma fanno salvo qualsiasi altro requisito di identificazione e di segnalazione più stringente di cui alla normativa antiriciclaggio.~~"

*Michela Rea (DML)*

*Stefano (PACS)*

*[Signature] (RETE)*

*[Signature] (INPR)*